



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. Giovanni PASCARELLA	- Presidente
dr.ssa Olga PIRONE	- Consigliere
dr. Roberto BONANNI	- Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 14.9.2017 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello n. 2699/2016 R.G. avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 21/2016 del Tribunale di Latina in funzione di
giudice del lavoro vertente

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, 12;

APPELLANTE

E

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Agostini, giusta
procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, 172;

APPELLATA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.7.2016, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), proponeva appello avverso la sentenza
del Tribunale di Latina indicata in oggetto per aver dichiarato la nullità del
termine apposto ai contratti stipulati da [redacted] con

Firmato Da: BONANNI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 271481fe2d07d332c200d62b63ca29d - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadce7561f81b74cd241456598a



l'amministrazione e il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante i periodi lavorati in forza dei detti contratti a termine.

si è costituita opponendosi all'avverso gravame.

L'appello proposto dal MIUR infondato.

In primo luogo, deve ribadirsi il principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350 e da ultimo Cass. n. 5072/2016) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto non è stato modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato; ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, l'appellante, dipendente ATA, ha stipulato una pluralità di contratti a termine dal 2001 al 2011 con scadenza al 31.8 di ogni anno, con ampio superamento dei 36 mesi prescritti dalla relativa normativa.

Nonostante il Collegio abbia assegnato alle parti termine per note perché specificassero se la lavoratrice fosse stata immessa in ruolo nessuna delle stesse vi ha provveduto.

In applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 comma 2 c.c., la domanda di risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 deve essere accolta, in quanto si tratta di un superamento complessivo di 36 mesi di durata di tutti i contratti a termine stipulati su organico di diritto e, di conseguenza, l'appello rigettato.

Al riguardo, è noto che "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016" (v. Cass. n. 22552/2016), che ha previsto che "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".



Invero, proprio con riguardo al su citato art. 32 c. 5 il giudice di primo grado ha determinato il danno da risarcire all'appellato, sull'entità del quale (ma solo sull'an) non ha sollevato censure il Ministero appellante.

Con l'atto d'appello il MIUR, con ulteriore motivo di gravame, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'appellata all'anzianità di servizio (c.d. gradoni) maturata durante i periodi lavorati in forza dei detti contratti a termine.

Ha precisato in particolare che non risultava violata la clausola di non regresso dettata dalla direttiva 1999/70/CE né il principio, stabilito nella medesima direttiva, della parità di trattamento dei lavoratori assunti a tempo determinato con quelli assegnati a svolgere le medesime mansioni sulla base di rapporti a tempo indeterminato.

L'appello del MIUR è infondato.

Infatti, come recentemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22558/2016), "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".

Pertanto, l'appello deve essere rigettato.

Atteso l'esito del giudizio e le recenti pronunce della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si ritiene sussistano i presupposti per compensare per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.

Roma, 14.9.2017

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



